



Comune di Vigodarzere
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - 1^ CONVOCAZIONE

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lobascio Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa M. Rosaria Campanella

Reg. Pubbl. N.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale on line per 15 giorni consecutivi.

dal 15.07.2014

al 30.07.2014

addì 15.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Rosaria Campanella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni e reclami, è divenuta ESECUTIVA

il _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Rosaria Campanella

OGGETTO:

VARIANTE ALL'ART. 80 BIS "RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO" DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 E S.M.I. ADOZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 6452 in data 20.06.2014 tempestivamente consegnati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti	
	Giust.	Ing.
SI'		
SI'		
	SI'	
SI'		
SI'		
	SI'	
SI'		
SI'		
	SI'	
SI'		
SI'		
	SI'	
SI'		
	SI'	

VEZZARO FRANCESCO
LOBASCIO GIUSEPPE
ZATTARIN DEMETRIO
BOSCHELLO MORENO
SCOTTON VALERIO
NAZARI MAURIZIO
ZANOVELLO LISA
PENELLO MASSIMO
RIZZO STEFANO
CALLEGARO FABRIZIO
ROSSI VITTORIO
GIUFFRIDA DANIELE
ZORDAN ADOLFO
PAVANETTO ENRICO
MASCHIO RINALDO
ZANOVELLO ROBERTO
GIACOMETTI FABIO

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario Comunale.

Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Maschio Rinaldo.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al n. 11 dell'ordine del giorno.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Callegaro, Assessore all'Urbanistica, che relaziona sull'ordine del giorno.

Entra il Consigliere Zattarin, presenti n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che in data 18.07.2011 è stato approvato in Conferenza dei Servizi il Piano di assetto del Territorio Intercomunale dell'area metropolitana di Padova, successivamente ratificato con Delibera Giunta Provinciale n. 50 del 22.02.2012;
- che il Comune di Vigodarzere è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con D.C.C. n.30 del 04.08.2010 e approvato in Conferenza dei Servizi in data 10.05.2011, successivamente ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n. 194 del 29.09.2011;

DATO ATTO

- che il Piano Regolatore Generale, dall'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, è divenuto Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PATI, ai sensi dell'art. 48, comma 5 bis, LR 11/2004 e s.m.i.;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.05.2014 il Comune di Vigodarzere ha adottato la variante 1 al Piano degli Interventi;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/2004 e s.m.i., il Piano degli Interventi è formato da vari documenti ed elaborati tra cui il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento Edilizio allegato al precedente Piano Regolatore Generale e pertanto all'attuale Piano degli Interventi, secondo quanto sopra esposto, può essere assimilato al documento di cui al precedente capoverso;

VERIFICATA la necessità di adottare una variante parziale al Regolamento Edilizio vigente in relazione all'art. 80 bis, secondo quanto riportato nel testo di cui all'Allegato sub A) alla presente delibera;

CONSIDERATO che il testo modificato è stato preventivamente esaminato dalla competente Commissione Consiliare in data 12/06/2014;

RITENUTO pertanto di adottare la variante in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

VISTO l'art. 18 della legge regionale n. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Entra il Consigliere Zanovello R., presenti n. 14.

UDITI gli interventi dei Consiglieri (*vedi verbale allegato*).

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;

L'Assessore Boschello Moreno, interviene illustrando l'emendamento che ha presentato, in data 25 giugno u.s., e che in conseguenza dei pareri negativi del Responsabile del Settore Tecnico e del Segretario Comunale, ritira;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Zordan, Pavanetto, Maschio, Zanovello R.), su n. 14 consiglieri presenti e n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l'assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente,

d e l i b e r a

- 1) di adottare la variante all'art. 80 bis del vigente Regolamento Edilizio secondo quanto riportato nell'Allegato sub A) al presente atto;
- 2) di dare atto che è stato preceduto, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione della proposta di variante sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 3) di disporre il deposito e la pubblicazione di detta variante parziale al Regolamento Edilizio adottata, con le procedure e nei termini stabiliti dall'art. 18, della legge regionale 11/2004 e s.m.i..

Esce il Consigliere Callegaro, presenti n. 13.

TESTO ORIGINALE

Art. 80 bis Ricoveri attrezzi da giardino

1. I ricoveri per gli attrezzi da giardino (in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta massima di mq. 10 ed altezza massima di ml 2.20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per aerazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco) e i pergolati aperti su tutti i lati e privi di copertura (altezza massima ml 2.60) non costituiscono superficie coperta e volume ai fini urbanistici nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C ed E; tali manufatti potranno essere ubicati, con consenso espresso con dichiarazione scritta da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati (ma non dal ciglio stradale) inferiore al limite previsto per la specifica zona. Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno ml.1.50 dal confine di proprietà.

TESTO MODIFICATO:

1. I ricoveri per gli attrezzi da giardino (in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta massima di mq. 10 ed altezza massima di ml 2.20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per aerazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco).

2. Pergolati e pompeiane devono essere aperti su almeno un lato se addossati al corpo edilizio; se realizzati isolati devono avere tutti i lati liberi; devono essere privi di copertura permanente (altezza massima ml 2.60), non costituiscono superficie coperta e volume ai fini urbanistici nelle zone territoriali omogenee ad esclusione delle zone CD e D; tali manufatti potranno essere ubicati, con consenso espresso con dichiarazione scritta da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati (ma non dal ciglio stradale) inferiore al limite previsto per la specifica zona. Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno ml.1.50 dal confine di proprietà. **Si conferma che l'installazione dei suddetti manufatti, di cui ai punti 1 e 2, è subordinata alla presentazione di una D.I.A./S.C.I.A.**

E ammessa la copertura dei pergolati aperti e pompeiane (per una superficie massima cos'ì come prevista all'art. 103 comma 7.3.b) con materiali quali: canicciato, arelle, telo antigrandine traforato o tende da sole estensibili-retrattili, automatiche con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale meccanicamente azionabili. Sono ammessi sistemi del tipo frangisole metallici o simili azionabili sempre con sistema automatico con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale meccanicamente azionabili. Non è ammessa la copertura totale o parziale con materiali rigidi e bloccati, teli stabili in PVC o impermeabili.

L'installazione delle suddette coperture è subordinata alla presentazione di una comunicazione di Attività di Edilizia Libera, ai sensi del D.P.R. 380 /2001 art. 6 comma 2 lett. a).

ASSESSORE CALLEGARO. Buonasera a tutti.

Ringrazio tutti dell'attenzione, soprattutto dei lavori svolti nelle tre Commissioni che abbiamo fatto per discutere un tema che apparentemente sembrava abbastanza leggero, nato da alcune interpretazioni dell'Ufficio tecnico ed alcune modalità di applicazione dell'articolo 80 bis.

In tre Commissioni, e ribadisco tre, abbiamo tentato di fare un pò di chiarezza su ciò che intende questo articolo, soprattutto nelle modalità di copertura per quanto riguarda questi manufatti cosiddetti pergolati.

Innanzitutto i lavori di Commissione hanno trovato, secondo il mio pensiero, al termine del terzo incontro, un punto di incontro sul tema e soprattutto sul testo che andremo a deliberare stasera.

Ai consiglieri che non hanno partecipato a questi lavori vorrei dare alcune spiegazioni su come siamo arrivati a questa modifica del testo che vi proponiamo.

Sostanzialmente parliamo di quei manufatti leggeri che, all'interno delle abitazioni private sono, attraverso anche un Regolamento del Testo unico, il D.P.R. n. 380, soggetti a richiesta, attraverso DIA (Denuncia di Inizio Attività) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Manufatti solitamente leggeri, in costruzione tipo ligneo o alluminio o altre strutture, solitamente non coperti o coperti con teli ombreggianti o simili.

La discussione non si è svolta sulla tipologia costruttiva del sistema portante ma sulla tipologia di copertura.

Abbiamo cercato, attraverso questo testo, di dare strumenti sufficientemente necessari all'UTC, come anche ai cittadini che vogliono e desiderino coprire questi fabbricati, con quella che io chiamo attualizzazione. Attualizzazione nel rispetto anche del D.P.R. citato, il n. 380, attraverso la lettura di alcune sentenze, che vanno a definire che cosa vuol dire copertura su pergolati, ma soprattutto ribadisco che siano di aiuto e contributo ai nostri cittadini, che su queste cose leggere tendenzialmente desiderano, con chiarezza, sapere che cosa fare e che cosa non fare.

Specifico anche una cosa, per chi non ha seguito i lavori. Ci sono due teorie per fare questo tipo di costruzione all'interno dei fabbricati privati, i cosiddetti pergolati di tipologia leggera, non coperti o coperti con teli ombreggianti o simili, e tipologie di altri fabbricati che, solitamente, sono soggetti a concessione edilizia.

Parlo, per chi mi segue, di pergolati e dei cosiddetti garage, strutture diverse rispetto a quella che è la struttura leggera. Seguono gli stessi identici iter di DIA e di SCIA, ma sono soggetti solitamente ad oneri. E quindi il garage o il ricovero attrezzi hanno un percorso, mentre il pergolato ne ha un altro e non è soggetto ad oneri, in sostanza non genera cubatura.

Quando andiamo a coprire, D.P.R. n. 380, questo manufatto genera cubatura, di conseguenza oneri.

Torno indietro e ribadisco che nelle Commissioni abbiamo tentato di attualizzare le tipologie costruttive, in modo tale di andare incontro, il più possibile, ai nostri cittadini, che su questi pergolati possono fare coperture diverse, attraverso questa modifica, dal telo classico ombreggiante, con una sorta di applicazione di modernità, attraverso tende retrattili, le cosiddette saliscendi, che possono essere tende, o possono essere anche superfici vetrate, sempre movibili, o possono essere anche i flap in alluminio o altre tipologie. Sempre rispettando quanto dice e quanto intende il D.P.R. n. 380, che non intende accettare strutture fisse sui pergolati.

Questo è quanto discusso.

Io credo di avere dato delle spiegazioni che spero siano sufficienti per tutti noi.

Tento di leggere il testo modificato, in modo tale che sia chiaro quanto è stato portato questa sera in adozione al Consiglio comunale.

Il testo originale dell'articolo 80 bis citava come titolo: "Ricovero attrezzi da giardino".

"I ricoveri per gli attrezzi da giardino, in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta, massima di metri quadri 10 e di altezza massima metri lineari 2,20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per areazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco. E i pergolati aperti su tutti i lati e privi di copertura, altezza massima 2,60 metri, non costituiscono superficie coperta e volume, ai fini urbanistici, nelle zone territoriali omogenee del tipo A), B), C), costituiscono superficie coperta e volume ai fini urbanistici nelle zone territoriali omogenee tipo A), B), C) ed E).

Tali manufatti potranno essere ubicati, con il consenso espresso con dichiarazione scritta da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati, ma non dal ciglio stradale, inferiore al limite previsto per la specifica zona.

Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno 1,50 metri dal confine di proprietà".

Questo era quanto scritto in precedenza.

Testo modificato e proposto al Consiglio comunale.

"1. Il ricovero per gli attrezzi da giardino, in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta massima di metri quadri 10 e di altezza massima metri lineari 2,20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per areazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco.

2 Pergolati. Pergolati e pompeiane devono essere aperti su almeno un lato se addossati a corpo edilizio; se realizzati isolati, devono avere tutti i lati liberi e devono essere privi di copertura permanente, di altezza massima di 2,60 metri.

Non costituiscono superficie coperta e volume, ai fini urbanistici, nelle zone territoriali omogenee, ad esclusione delle zone CD) e D).

Tali manufatti potranno essere ubicati, con il consenso espresso, con dichiarazione scritta, da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati, ma non dal ciglio stradale, inferiore al limite previsto per la specifica zona.

Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno 1,50 metri dal confine di proprietà".

Questa parte che sto leggendo adesso è tutta una cosa nuova.

"È ammessa la copertura dei pergolati aperti e pompeiane per una superficie massima così come prevista dall'articolo 103, comma 7.3.B, con materiali quali cannucciato, arelle, telo antigrandine traforato o tende da sole estensibili retrattili automatiche, con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale, meccanicamente azionabili.

Sono ammessi sistemi del tipo frangisole, metallici o simili, azionabili sempre con sistema automatico, con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale, meccanicamente azionabili.

Non è ammessa la copertura totale o parziale con materiali rigidi e bloccati, teli stabili in PVC o impermeabile.

L'installazione delle suddette coperture è subordinata alla presentazione di una semplice comunicazione di attività di edilizia libera, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, articolo 6, comma 2, lettera A)".

Questo è il testo proposto.

Ribadisco che queste strutture, tipologie leggere, arredo giardino solitamente, nate con uno scopo ben specifico, nate solitamente per dare quel confort estivo per ombreggiare, non hanno tipologie diverse da come vi ho descritto prima, quegli spazi dedicati a ricovero piuttosto che garage, che sono altra cosa.

Abbiamo tentato, attraverso questa modifica, di introdurre una miglioria, per far sì che queste strutture, di tipo leggero, nate per uno scopo ben specifico, ombreggianti estivi, possano anche essere coperte con strutture che, comunque, non diventino fisse, perché altrimenti andremmo su un altro ragionamento, perché essendo strutture fisse dovrebbero essere concesse e, facendo anche cubatura, pagati degli oneri.

La via di mezzo mi sembra, ci sembra, e penso anche a chi ha partecipato alle Commissioni, la più opportuna, proprio per dare spazio anche ai nostri cittadini di mantenere quello che hanno, sostanzialmente, o di attualizzare quello che vorrebbero fare.

Vi ringrazio e vi chiedo il vostro eventuale consenso.

PRESIDENTE. Grazie assessore.

Ci sono degli interventi? Vi informo intanto che è stato presentato un emendamento dall'assessore Boschello, a cui dò la parola.

ASSESSORE BOSCHELLO. Per cercare di semplificare ulteriormente il testo che il collega ha appena esposto, che comunque è una semplificazione rispetto a quanto avevamo prima nel Regolamento edilizio comunale, ho presentato un emendamento che vado a leggere subito. Al posto di “materiali quali cannicciato, arelle, telo antigrandine traforato, tende da sole estendibili e retrattili automatiche con tempo impostabile per l’apertura e per la chiusura giornaliera programmata o manuale, meccanicamente azionabili, sono ammessi sistemi del tipo frangisole metallici e simili, azionabili sempre con sistema automatico con tempo impostabile per l’apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale, meccanicamente azionabili”, e faccio riferimento alla copertura... “Non è ammessa la copertura totale o parziale con materiali rigidi e/o bloccati, teli stabili in PVC o impermeabili”.

Al posto di questo testo io avevo proposto: “È ammessa la copertura per pergolati aperti e pompeiane, per una superficie massima, così come prevista dall’articolo 103, comma 7.3.B, con elementi assemblati tra loro, ad esempio cannicciato, arelle, telo antigrandine, tende da sole, frangisole metallici, eccetera, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione. Nonché garantire la facile e completa rimovibilità degli stessi, anche con l’ausilio di sistemi meccanici o automatizzati”. E quindi, al posto di tutti quei dettagli esposti prima, mettere un testo più semplice, come quello che ho appena letto.

La modifica proposta nel deliberato dell’articolo 80 bis, come esposto dal capo dell’Ufficio tecnico nel suo parere, poggia quasi completamente su una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 05-265 del 2013, che porta come esempio una pompeiana a ridosso di un ristorante pizzeria, attrezzata a chiosco di questo ristorante pizzeria.

C’è stata un’altra sentenza del Consiglio di Stato, nel 2014, la n. 1777/2014, del Comune di Roma, in cui viene definita una pergotenda, cioè un pergolato su un terrazzo, anche se di struttura esile, concessa ed ammessa con copertura in telo PVC.

Lo scopo dell’emendamento era quello di tenere in considerazione, per quanto riguarda le pompeiane legate alle strutture delle abitazioni residenziali, un pò di più la sentenza del 2014, la n. 1777, piuttosto che quella del 2013, la n. 5-265.

Detto questo e fatto il dovuto percorso, poiché il responsabile dell’Ufficio tecnico ha esposto un parere negativo, perché è stata presa come riferimento la sentenza del 2013, e visto anche il parere negativo del Segretario comunale, in funzione del parere dell’Ufficio tecnico, non posso far mettere ai voti un testo che non ha il parere tecnico, per cui ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Va bene, grazie. Ci sono degli interventi?

CONSIGLIERE ZORDAN. Eravamo un pò d’accordo in Commissione, ma visto l’intervento di Boschello, visto anche il parere che l’assessore ha detto che l’Ufficio tecnico si è basato solamente su una sentenza del Consiglio di Stato...

ASSESSORE BOSCHELLO. Una pompeiana, attrezzata a chiosco, a ridosso di una pizzeria ristorante.

CONSIGLIERE ZORDAN. Allora si è basato solo su questa sentenza.

Io mi trovo un pò in confusione, perché in Commissione avevamo parlato di tutto. Alla luce di queste cose, io faccio fatica a votare questa cosa.

Io propongo di ritornare in Commissione e ne ridiscutiamo, anche se l'emendamento è già stato ritirato, perché vorrei prendere informazioni se quella sentenza può essere valida oppure se ci sono altre sentenze che vanno a contrastare il parere dell'Ufficio tecnico, altrimenti mi astengo su questo punto.

ASSESSORE CALLEGARO. Forse è mancato il tempo per fare delle ulteriori verifiche, ma ci saranno altre occasioni per produrre sicuramente altre modifiche.

Questo testo presentato è comunque una miglioria rispetto a prima. Nel momento in cui avremo certezza e dati oggettivi sufficienti, proporremo altre modifiche.

Se già questa è una miglioria, andremo a fondo su queste cose e ne cercheremo delle altre. Ma può anche darsi che non si debba fare riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato e che possiamo produrre dei ragionamenti nostri.

Io dico che visto che c'è un parere contrario, andremo ad approfondire. Ritengo opportuno portare avanti questa miglioria rispetto a prima e al prossimo momento opportuno valuteremo. Io ho fatto questa cosa in maniera semplice, spontanea diciamo così, avendo letto questa sentenza.

PRESIDENTE. Chiede la parola il consigliere Penello.

CONSIGLIERE PENELLO. Grazie e buonasera a tutti.

Solo per cogliere le ultime parole del consigliere Zordan, come Presidente della Commissione urbanistica, come ricordava l'assessore Callegaro, abbiamo fatto tre riunioni di Commissione su questo tema e ci siamo scambiati, varie volte, le nostre opinioni.

Suggerirei all'assessore Boschello, visto che l'emendamento è arrivato pochi giorni prima del Consiglio comunale, il percorso migliore, che è quello di portare eventuali suggerimenti alla Commissione urbanistica, che ha il compito di vagliare quelle che sono le proposte da portare in Consiglio comunale.

Dopodiché noi abbiamo voluto, nell'ultima Commissione urbanistica, la presenza del capo settore, perché la materia è difficile, ci sono varie sentenze e noi non siamo degli esperti, non siamo dei tecnici, siamo solamente dei consiglieri che vogliono capire, per cui ci siamo dati tutto il tempo necessario per approfondire questa proposta, che come hanno tutti ricordato è una proposta migliorativa.

Questa è la prima variazione del Regolamento edilizio. L'ultima, l'ho seguita io personalmente, è di quattro anni fa. E questo perché la materia dei pergolati, delle pompeiane e di tutto l'arredo da giardino si sta sviluppando, in questi ultimi anni, in modo molto forte, per cui c'è bisogno di essere più chiari verso il cittadino che chiede l'installazione di queste attrezzature.

Abbiamo migliorato, abbiamo lavorato molto sul concetto di copertura, visto che è il tema forte su cui c'è stato il maggior confronto con tutti i consiglieri presenti in Commissione urbanistica.

Approfondiremo la questione anche rispetto a quanto sollevava l'assessore Boschello, però – ripeto – auspico che su questi temi ci sia lo spazio nelle Commissioni. Altrimenti, se dobbiamo ragionare per emendamenti, per sentenze, diventa difficile, per un semplice consigliere, capire dove sta la verità e venire in Consiglio comunale per approvare una direttiva che poi verrà applicata in modo uniforme su tutto il territorio comunale e applicata dai nostri incaricati dell'Ufficio tecnico.

Ben venga questa migliona. Noi abbiamo lavorato molto sotto la regia dell'assessore Callegaro e questa sera approviamo questa modifica. Ne abbiamo già in previsione delle altre, nei prossimi mesi, su altri temi simili. Troveremo anche lo spazio, eventualmente, per ritornare su questo, ma direi che già il testo di questa sera è un testo sicuramente migliorativo, che va dato all'Ufficio tecnico per metterlo in pratica, vista anche la notevole confusione che si è sviluppata in questi ultimi mesi.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. La parola al consigliere Pavanetto.

CONSIGLIERE PAVANETTO. Grazie.

Permettetemi soprattutto rispetto all'emendamento, poi al limite qualche considerazione veloce anche su tutto quanto l'impianto.

Non posso non sottolineare, di per sé - ma questa è una valutazione sicuramente più politica che tecnica - come questo emendamento, presentato negli ultimi giorni, comunque da chi di questa maggioranza fa parte, addirittura non soltanto come Consiglio ma come Giunta, sottolinei un ulteriore motivo di difficoltà in seno alla maggioranza. In maggioranza, tendenzialmente, problemi di questo tipo si risolvono in maniera diversa.

Anche perché conosciamo, e permettimi Moreno la facile battuta, soprattutto da chi ha militato negli anni nei Verdi e nell'IDV e si è sempre lamentato delle iniziative dello scorso Presidente del Consiglio fatte ad personam, permettimi la battuta però sembra proprio che questa cosa si poteva risolvere forse in maniera diversa. Prendila come battuta, ma tante volte il ricorso della politica porta a capire che poi, effettivamente, quando si incontrano delle ingiustizie o quando si ritengono tali, in qualche modo si cerca di riportare a verità.

E parlo di verità perché, effettivamente, anch'io ho avuto modo di leggere la seconda sentenza del Consiglio di Stato, che va proprio nella direzione alla quale tu accennavi, che guarda caso è anche post quella del 2013, che il nostro capacissimo capo dell'Ufficio tecnico ha invece voluto sottolineare nel dare il suo parere contrario.

Mi sono permesso di farmi dare addirittura, e purtroppo non li ho qua questa sera, qualche sorta di pro veritate, da parte sia di professionisti privati ma anche di collaboratori interni agli Uffici tecnici comunali. Sappi che se tu volessi ripensare al fatto di portarlo al voto o meno, quindi poterlo presentare, troveresti sicuramente il mio voto favorevole, perché secondo me la cosa è giusta, non soltanto dal punto di vista tecnico a questo punto ma sicuramente dal punto di vista di come un'Amministrazione, pur rispettando le regole, debba andare incontro alle esigenze dei cittadini e non invece trovare tutti quanti i balzelli possibili per negare invece che concedere.

ASSESSORE BOSCHELLO. Due brevissime risposte.

Massimo, ho fatto riferimento alle sentenze quando ho visto il parere scritto, perché nell'emendamento io non ho citato nessun tipo di sentenza. E quindi dopo, perché prima non sono stato in grado di averlo, ho fatto questo paragone, ma ripeto non cito nessun tipo di sentenza.

È vero, il tempo non è mai sufficiente, ma lo scopo non era quello di dividere ma fare un'ulteriore semplificazione.

Io ti ringrazio della battuta. Altrettanto ti posso rispondere che la mia pratica è ancora aperta e rimarrà aperta. La stampa ha pubblicato il novanta per cento di cose false.

Io mi sono reso conto in quel contesto, prima non ho avuto occasione, di alcune difficoltà e di certe assurdità che la nostra legge ha, non vi nego di ammetterlo. Per cui io ho dato il mio contributo e non me ne vogliano assolutamente, anzi è uno spunto per cercare di fare meglio, dalla parte di chi vive quotidianamente questo tipo di problematiche.

Proprio perché bisogna lavorare in coesione, assieme, non posso, non me la sento, non è voglio dire ammissibile presentare un emendamento con un parere tecnico, che è previsto, contrario. Vedremo di lavorare su questa cosa, cercare di modificare per addivenire ad una soluzione coesa, in funzione di questa nuova sentenza.

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi? Hai qualcosa da dire su questo argomento, Zanovello?

CONSIGLIERE ZANOVELLO. Sono arrivato tardi e non avendo partecipato alla discussione non voglio riaprire questioni che sono già state dette. E quindi, non avendo assistito alla discussione, io mi astengo.

